

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Klas Rosengren, Bengt Morelli, Hans Särman, Mats Åkerström, Åke Kempe, Anders Kempe, Mats Kempe, Björn Rosengren, Martin Lindberg, Jon Pierre, Tony Staf

Convenuto: Riksåklagaren

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Högsta domstolen — Interpretazione degli artt. 28, 30 e 31 CE — Disposizioni nazionali relative ad un monopolio nazionale di vendita al minuto di bevande alcoliche che escludono l'importazione diretta di dette bevande da parte di privati

Dispositivo

- 1) Una disposizione nazionale che vieti ai privati di importare bevande alcoliche, come quella risultante dal capitolo 4, art. 2, primo comma, della legge 16 dicembre 1994 sulle bevande alcoliche (alkohollagen), deve essere valutata alla luce dell'art. 28 CE e non dell'art. 31 CE.
- 2) Una misura che vieti ai privati di importare bevande alcoliche, come quella risultante dal capitolo 4, art. 2, primo comma, della legge sulle bevande alcoliche, costituisce una restrizione quantitativa alle importazioni ai sensi dell'art. 28 CE anche se la detta legge incarica il titolare del monopolio di vendita al dettaglio di fornire le bevande di cui trattasi e dunque, se necessario, di importarle su richiesta.
- 3) Una misura che vieti ai privati di importare bevande alcoliche, come quella derivante dal capitolo 4, art. 2, primo comma, della legge sulle bevande alcoliche, in quanto

— inadatta a conseguire l'obiettivo di limitare in via generale il consumo di alcol e

— sproporzionata ai fini del conseguimento dell'obiettivo di proteggere i più giovani contro le conseguenze nocive del detto consumo,

non può essere considerata giustificata, in forza dell'art. 30 CE, da motivi di tutela della salute e della vita delle persone.

(¹) GU C 156 del 12.6.2004.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 7 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-178/05) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 69/335/CEE — Imposte indirette sulla raccolta di capitali — Imposta sui conferimenti — Armonizzazione esaustiva — Normativa nazionale che prevede la tassazione di qualsiasi trasferimento di sede, sempreché la società interessata non sia assoggettata all'imposta sui conferimenti nello Stato membro d'origine — Normativa nazionale che esenta dalla tassazione le organizzazioni cooperative agricole e tutti i tipi di unioni o di consorzi di queste ultime — Normativa nazionale che esenta dalla tassazione le proprietà navali, i consorzi marittimi e tutte le forme di società di navigazione — Lotta contro l'evasione fiscale — Abuso di diritto — Limitazione temporale degli effetti di una sentenza)

(2007/C 170/04)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: D. Triantafyllou, agente)

Convenuto: Repubblica ellenica (rappresentanti: S. Chala e M. Tassopoulou, agenti)

Altra parte nel procedimento: Regno di Spagna (rappresentane: N. Díaz Abad, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25) — Trasferimento della sede sociale di una società — Esenzione dall'imposta sui conferimenti per le società agricole e le compagnie marittime

Dispositivo

1) La Repubblica ellenica, con la sua normativa relativa alla riscossione di un'imposta sui conferimenti in caso di trasferimento della sede statutaria o della sede della direzione effettiva di una società, nonché all'esenzione da tale imposta per le proprietà navali, i consorzi marittimi e tutte le forme di società di navigazione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE.

2) Per il resto il ricorso è respinto.

3) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

(¹) GU C 155 del 25.6.2005.